



*Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile*  
Capitaneria di porto di Venezia

**ORDINANZA**

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

**VISTA:** l'istanza protocollo n°661/21 datata 10/03/2021, della Soc. Coop. S.I.F.A., con sede in Venezia-Mestre (VE), con la quale ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la regolamentazione della viabilità in via dell'Elettronica – area portuale di Fusina-Marghera - nel Comune di Venezia, in occasione della prova di collaudo statico del “ponte Bailey”, programmata per il giorno 21/03/2021;

**VISTA:** la nota protocollo n°1864, in data 04/02/2021, con cui l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha espresso il proprio nulla osta di competenza, ai fini demaniali marittimi, dettando condizioni e prescrizioni per gli interventi di manutenzione straordinaria della struttura metallica e la prova di collaudo statico del ponte Bailey, oggetto dell'istanza;

**VISTA:** la nota protocollo s.n., in data 17/03/2021, con la quale la Città Metropolitana di Venezia ha concesso il proprio nulla osta per l'apposizione temporanea della segnaletica verticale di deviazione di itinerario e per il transito ai mezzi aventi massa superiore a 3,5 tonn., in deroga al divieto posto lungo la S.P. n. 23 “Fusina”, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di collaudo del ponte posto lungo via dell'Elettronica;

**VISTE:** le proprie Ordinanze n°15/84 in data 26/03/1984 e ss.mm./ii. e n°81/2007 in data 16/07/2007 e ss.mm./ii., con le quali sono state emanate le norme che disciplinano l'accesso in porto, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area portuale di Marghera;

**VISTI:** l'art. 6 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - “Nuovo Codice della Strada”, nonché il D.M. 10 luglio 2002 ed il D.M. 22 dicembre 2010;

**VISTI:** gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima).

**RENDE NOTO**

che il **giorno 21 marzo 2021**, dalle ore 08:00 alle ore 16:00, la Soc. Coop. S.I.F.A. eseguirà la prova di collaudo statico del “ponte Bailey” che attraversa **via dell’Elettronica** - area portuale di Fusina-Marghera - nel Comune di Venezia.

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

Nell’arco temporale di cui al “rende noto”, la viabilità lungo via dell’Elettronica - area portuale di Fusina-Marghera - nel Comune di Venezia, nel tratto compreso tra le rotatorie di via della Meccanica e di via della Geologia, sarà interrotta con deviazione del traffico lungo la S.P. n. 23 “Fusina” (via Moranzani), secondo il percorso meglio rappresentato nello stralcio planimetrico in allegato 1.

Nel suddetto tratto stradale, è vietata la sosta e la fermata dei veicoli, con eventuale rimozione coatta degli stessi, ad esclusione di quelli impiegati dalla ditta esecutrice della prova, delle Forze di Polizia/Pubblica Sicurezza e di Soccorso.

### **Articolo 2**

L’Impresa appaltante, responsabile della prova di collaudo del ponte, dovrà rispettare le seguenti condizioni/prescrizioni, oltre a quelle dettate dall’Autorità di Sistema del M.A.S. con la nota in premessa richiamata:

1. Munirsi di ogni autorizzazione/permesso/nulla osta previsto dalla normativa vigente, il cui rilascio sia eventualmente demandato alle competenze di altre/i Autorità/Amministrazioni/Enti;
2. Ottemperare alle previsioni normative e regolamentari vigenti adottate dal Governo e dalla Regione Veneto a riguardo dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
3. Posizionare, preliminarmente all’inizio di qualsiasi attività, idonea segnaletica temporanea in ottemperanza alla normativa vigente;
4. Oscurare i segnali preesistenti, contrastanti con la segnaletica da apporre temporaneamente, al fine di non generare equivoci;
5. Mantenere la segnaletica temporanea per tutta la durata della prova, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;
6. Predisporre idonee misure atte a garantire in qualsiasi momento il transito dei veicoli, con particolare riferimento ai mezzi di soccorso e di servizio;
7. Garantire all’occorrenza la presenza di movieri - debitamente attrezzati - che assicurino lo svolgimento regolare del traffico in sicurezza;

8. Al termine degli interventi in questione, provvedere alla pulizia della carreggiata ed al ripristino dello stato dei luoghi, ivi compresa la segnaletica a carattere permanente.

### **Articolo 3**

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 6, comma 14, del Decreto Legislativo n. 285/92 e ss.mm./ii in premessa richiamato.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

**IL COMANDANTE**  
**Amm. Isp. (CP) Piero PELIZZARI**  
*(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005  
e delle discendenti disposizioni attuative)*

**CHIUSURA TEMPORANEA VIA DEL'ELETTRONICA – PERCORSO ALTERNATIVO S.P. N. 23 "FUSINA"**

